

Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)

Consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 settembre 2007, n. 234

Osservazioni di HERA SpA al Documento di consultazione 17 giugno 2008 (DCO 19/08)

1. Considerazioni generali

HERA SpA pur facendo proprie le finalità perseguite dall'Autorità per il terzo periodo regolatorio, sia in termini di miglioramento della sicurezza delle reti di distribuzione gas anche e soprattutto attraverso un sistema di incentivi e penalità, sia di convergenza della qualità commerciale della distribuzione tra i due settori regolamentati, non condivide le tempistiche proposte per il conseguimento degli obiettivi summenzionati.

Si ritiene, infatti, che in una prospettiva volta all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici siano preferibili interventi che prevedano un adeguato periodo transitorio tra la variazione della normativa e l'entrata in vigore della stessa; tale periodo transitorio dovrebbe, infatti, essere opportunamente calibrato affinché contemperi sia le esigenze degli esercenti (necessità di disporre di un sufficiente periodo di tempo per pianificare ed implementare investimenti ed attività in ragione del mutato quadro regolatorio, vieppiù se le previsioni normative in oggetto hanno un impatto economico e finanziario sugli esercenti medesimi) e sia le esigenze del regolatore (aumento della sicurezza entro il più breve periodo di tempo).

In relazione a tale criticità la scrivente Società, in risposta al primo documento di consultazione (DCO 1/08) come alternativa a quanto prospettato dall'Autorità si era espressa in favore di una modifica al sistema di incentivi e penalità finalizzata ad aumentare la flessibilità del meccanismo almeno per il primo biennio di applicazione.

Tale proposta, che si concretizzava nell'introduzione di un ulteriore indicatore relativo alle Ispezioni programmate della rete finalizzate alla ricerca fughe, avrebbe consentito agli esercenti di compensare, con attività programmabili nel breve termine quali per l'appunto le Ispezioni programmate, il possibile andamento negativo delle Dispersioni su segnalazione di terzi.

Per quanto riguarda la previsione di estendere a tutti gli esercenti il servizio di distribuzione gli obblighi relativi al Pronto intervento attualmente in vigore per gli esercenti che aderivano volontariamente al meccanismo di incentivi e di aggiungere ulteriori requisiti prestazionali al centralino di Pronto intervento, la scrivente Società si era espressa ritenendo che gli attuali obblighi di servizio relativi alle funzionalità del centralino di Pronto intervento erano sufficienti a garantire un efficiente presidio della sicurezza.

In ragione del mancato accoglimento da parte dell'Autorità delle proposte formulate dalla scrivente Società si ritiene di dover ribadire le perplessità, già espresse nella risposta al primo documento di consultazione, circa la congruità delle tempistiche intercorrenti tra l'approvazione del Testo integrato della qualità per il Terzo periodo regolatorio e l'entrata in vigore di disposizioni che potenzialmente abbiano effetti sulla stabilità economico finanziaria degli esercenti stessi.

Tali perplessità riguardano sia l'adesione obbligatoria al meccanismo di incentivi e penalità a partire dal 2009 per gli esercenti che servono più di 50mila clienti finali sia l'obbligo di adeguamento delle prestazioni del centralino di Pronto intervento.

Per quanto riguarda l'obbligo di adeguamento delle prestazioni del centralino di Pronto intervento la scrivente Società ritiene che tali criticità potrebbero essere efficacemente superate prevedendo un opportuno periodo transitorio accessibile da parte di tutti gli esercenti, che nel frattempo non fossero riusciti ad adeguare le funzionalità del centralino stesso rispetto a quanto previsto dalla delibera. Tale periodo transitorio, concesso in ragione del mancato adeguamento delle funzionalità del centralino di Pronto intervento, dovrebbe avere la durata di un trimestre eventualmente prorogabile previa richiesta motivata all'Autorità.

2. Considerazioni puntuali

Spunto di consultazione Q. 1: ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza
--

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi?

Si condividono le finalità della proposta formulata ma si ritiene che in ottica di una maggiore trasparenza e confrontabilità delle prestazioni degli impianti eserciti da ciascun distributore l'Autorità sia tenuta alla pubblicazione dei livelli obiettivo e dei recuperi tendenziali per impianto, anche ai fini di un monitoraggio costante da parte dell'esercente medesimo delle performance di ciascun impianto.

Si pone però il problema della **variazione della configurazione impiantistica** nel caso di acquisizione o fusione per incorporazione di due esercenti il servizio di distribuzione che presentano impianti contigui territorialmente qualora, per ragioni legate ad una gestione più efficiente degli impianti stessi, il "nuovo" esercente decida di variare la configurazione degli impianti, aumentando o diminuendo le località servite.

L'Autorità per i casi appena descritti propone che, esclusivamente ai fini del meccanismo degli incentivi/penalità, i due ambiti continuino ad essere considerati separatamente seppur gestiti dal medesimo esercente. Si ritiene però di segnalare che tale previsione normativa presenti delle criticità in merito alla casistica appena descritta, peraltro non espressamente prevista.

Si pone, infatti, il problema del calcolo degli indicatori di riferimento (livelli di partenza e tasso annuo di miglioramento) per il nuovo impianto, in quanto si configura come una nuova entità per la quale l'utilizzo dei precedenti valori potrebbe avere effetti distortivi.

Una possibile soluzione a questa fattispecie potrebbe consistere nella temporanea esclusione dal meccanismo di incentivi e penalità per gli impianti per cui è variata la configurazione, affinché si consolidi una serie storica per la determinazione dei livelli di partenza. In questo senso, in coerenza con quanto proposto dall'Autorità al paragrafo 4.20 del documento in discussione, l'esclusione potrebbe riguardare solo il primo anno successivo alla variazione impiantistica.

In alternativa alla sospensione per un anno del funzionamento del meccanismo di incentivi e penalità si potrebbe optare per un ricalcolo dei livelli obiettivo e

dei conseguenti tassi di miglioramento annui in proporzione alla variazione di un fattore di scala (da scegliere tra numero di PdR, lunghezza rete ecc..), degli impianti coinvolti dal cambiamento.

Nel caso per esempio di due impianti contigui territorialmente in cui, a seguito di una variazione della configurazione impiantistica, avvenga il passaggio di una località tra due impianti la variazione di tutti gli indicatori rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore DTconv dovrebbe avvenire proporzionalmente alla variazione del numero di PdR (nel caso si scegliesse come variabile di scala il numero di PdR).

Per entrambi gli impianti i livelli di partenza e, conseguentemente, i rispettivi tassi annui di miglioramento andrebbero ricalcolati: per l'impianto che perde la località dovrebbero essere ridotti in proporzione alla "perdita" dei PdR mentre allo stesso modo aumentati per l'impianto che incrementa i PdR.

Rispetto alle due alternative che potenzialmente potrebbero risolvere questa casistica si ritiene di preferire la seconda, in quanto la prima ipotesi formulata si presterebbe a valutazioni circa l'opportunità di differire piuttosto che accelerare la variazione impiantistica a seconda della posizione relativa degli impianti in termini di livelli di partenza, livelli effettivi e tassi di miglioramento annuali dell'indicatore relativo alle dispersioni segnalate da terzi.

Si richiede pertanto che l'Autorità valuti e tenga in debita considerazione questa criticità.

Spunto di consultazione Q. 2: obblighi di servizio ed innalzamento del Q_{max}

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di obblighi di servizio e di innalzamento del Q_{max} ? Se no, per quali motivi?

In tema di estensione degli obblighi di servizio si rimanda a quanto esposto nelle considerazioni generali al presente documento.

Si condivide invece la previsione circa l'aumento del Q_{max} al 2,5% del VRD convenzionale per utente.

Spunto di consultazione Q. 3: Livello obiettivo

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di fissazione del livello obiettivo? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q. 4: Livelli di partenza e tasso annuo di miglioramento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livelli di partenza e di tasso annuo di miglioramento? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 5: Livello di riferimento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello di riferimento? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 6: Gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di gradualità di passaggio

dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi? Condividete la proposta dell'Autorità in tema di franchigia e di tetti massimi agli incentivi ed alle penalità? Se no, per quali motivi?

Per quanto riguarda le proposte di gradualità del passaggio da un sistema volontario di incentivi ad un sistema da subito obbligatorio per gli esercenti che servono più di 50mila clienti finali si rimanda a quanto già espresso dalla scrivente Società nella risposta al primo documento di consultazione e qui ribadito nelle considerazioni generali.

A supporto di quanto già espresso in risposta alla prima consultazione si portano all'evidenza dell'Autorità i risultati delle simulazioni effettuate per testare gli effetti dell'introduzione fin dal 2009 dell'obbligo di partecipazione al sistema di incentivi e penalità per i recuperi di sicurezza legati alla riduzione delle Dispersioni su segnalazione di terzi.

Il primo passo della simulazione è consistito nell'individuazione di un trend storico relativo all'indicatore DT_{CONV} al fine di utilizzarlo nella simulazione come valore inerziale (scenario medio) del tasso annuo di variazione. Tale ricerca è stata effettuata sui dati relativi ad un campione di 21 impianti di distribuzione scelti in base alla maggiore rappresentatività della gestione (74% del vincolo dei ricavi alla distribuzione e 65% della lunghezza rete della totalità degli impianti eserciti da HERA SpA) per il periodo 2003-2007.

Questa analisi non ha portato all'individuazione di alcun trend a prescindere dal livello di aggregazione analizzato (impianto di distribuzione, ambito provinciale d'esercente e totalità del campione).

La simulazione dell'andamento degli incentivi/penalità è stata effettuata su un campione rappresentativo dell'ambito provinciale di Bologna (88% del VRD) avvalendosi delle seguenti ipotesi:

- 2007 come anno di riferimento
- tasso di miglioramento annuo nullo (in ragione dei summenzionati risultati in termini di trend storici di variazione dell'indicatore DT_{CONV})

La simulazione ha dato come risultato una penalità pari a 210mila euro per la provincia di Bologna per il primo anno di applicazione del meccanismo.

In merito ai restanti anni del periodo regolatorio non si hanno elementi sufficienti per effettuare delle stime attendibili circa l'andamento del tasso annuo di variazione dell'indicatore DT_{CONV} . È comunque plausibile attendersi un miglioramento dell'indicatore a partire dal 2010 anche se non è dato sapere in che misura ciò avvenga e se sarà sufficiente a superare i tassi annui di miglioramento richiesti.

Si ribadiscono pertanto le considerazioni già espresse in risposta al primo documento di consultazione ovvero che la variabile DT_{CONV} avrà un andamento casuale almeno per i primi anni di funzionamento del meccanismo, fintanto che le eventuali contromisure messe in atto dagli esercenti per ridurre le Dispersioni sulla rete esercita non comincino a dare i primi risultati in termini di riduzione delle dispersioni.

In relazione alla proposte di inserimento di una franchigia e della previsione di tetti massimi agli incentivi e penalità si condividono le proposte formulate dall'Autorità.

Spunto di consultazione Q. 7: Valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 8: Procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q. 9: Effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete le proposte sugli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?

Non si condivide che tali effetti vengano applicati all'intero ambito provinciale d'esercente, in quanto si ritiene che sia eccessivamente punitivo per gli esercenti medesimi; la scrivente Società ritiene, infatti, che sarebbe più coerente che la popolazione sulla quale applicare gli eventuali effetti economici delle verifiche ispettive fosse il totale dei PdR serviti dagli impianti dai quali si estrae il campione delle prestazioni oggetto di verifica.

Spunto di consultazione Q. 10: Promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas

Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas? Ritenete che vi siano ulteriori tipologie di investimenti meritevoli di promozione specifica?

Per quanto riguarda i sistemi di telecontrollo delle pressioni di uscita dei gruppi di riduzione si propone di definire che il conseguimento dell'obiettivo sul singolo impianto di distribuzione sia connesso all'effettivo telecontrollo della pressione in uscita da tutti gli impianti di ricezione e prima riduzione (REMI o City Gate) e di una percentuale assegnata dei Gruppi di Riduzione Finale aventi una portata nominale maggiore di 1200 kW. Questo al fine di garantire e massimizzare l'efficacia dell'investimento ed in sostanziale coerenza con quanto previsto all'Art. 22 della stessa deliberazione.

In merito alle proposte dell'Autorità, formulate al paragrafo 8.7 del documento di consultazione in discussione, relative agli obblighi di sostituzione o di messa in efficace protezione catodica delle reti in acciaio non protette catodicamente,

si ritiene che tale investimento sia da includere tra i meritevoli d'incentivazione al pari della sostituzione e/o risanamento delle condotte in ghisa con giunto canapa e piombo.

Pertanto si propone che l'incentivazione proposta nel secondo documento di consultazione sulle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale (DCO 20/08) per il risanamento e/o la sostituzione delle condotte in ghisa con giunto canapa e piombo, ovvero sia attraverso un riconoscimento maggiorato in termini di costo di sostituzione a nuovo, venga esteso anche alla sostituzione o messa in efficace protezione catodica delle reti in acciaio non protette catodicamente.

Spunto di consultazione Q. 11: Termini di comunicazione dei dati di qualità

Si condivide la proposta dell'Autorità in tema di anticipazione dei termini per la comunicazione dei dati di qualità del servizio? Ritenete che si debba fissare il termine del 31 dicembre di ogni anno entro il quale definire gli incentivi o le penalità relative all'anno precedente?

L'introduzione di un sistema obbligatorio di incentivi e penalità per i recuperi di sicurezza e dei relativi obblighi in termini di comunicazione associata al conseguimento di incentivi/penalità rende particolarmente delicata la fase di verifica e validazione dei dati da comunicare all'Autorità. Per questo motivo la scrivente Società era intenzionata a richiedere una posticipazione della data per l'invio di suddetta reportistica. Per cui la richiesta di anticipazione di un mese della data per la comunicazione dei dati di qualità del servizio non ci trova concordi.

Si richiede pertanto che venga tenuta una tempistica coerente con quella stabilità per le comunicazioni relative alla qualità della distribuzione e misura dell'energia elettrica, sia per quanto riguarda le comunicazioni degli esercenti nei confronti dell'Autorità (31 marzo), sia per quanto riguarda la comunicazione da parte dell'Autorità agli esercenti delle risultanze in termini di incentivi e penalità per i recuperi di sicurezza (30 novembre).

Spunto di consultazione Q. 12: Obiettivo di regolazione B: Componente degli incentivi relativi all'odorizzazione

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di componente degli incentivi relativa all'odorizzazione? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q. 13: Obiettivo di regolazione C: miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di miglioramento del servizio di pronto intervento ed omogeneizzazione del comportamento tra i distributori? Se no, per quali motivi?

Come affermato nella risposta della scrivente Società al primo documento di consultazione e ribadito nelle considerazioni generali, si ritiene che i tempi intercorrenti tra l'approvazione della delibera e l'entrata in vigore delle relative disposizioni, così come prospettati in consultazione, potrebbero non essere adeguati rispetto alle tempistiche interne agli esercenti per l'adeguamento delle funzionalità del centralino di Pronto intervento.

In ragione di questo si sottopone a codesta Autorità una proposta alternativa che contemperi l'esigenza di tempestività per la partenza del meccanismo di incentivi e penalità per i recuperi di sicurezza con i necessari tempi per l'adeguamento delle prestazioni funzionali del centralino di Pronto intervento.

Per gli esercenti che non avessero in funzione un centralino di Pronto intervento con le caratteristiche richieste entro il 1° gennaio 2009, infatti, si porrebbe il duplice problema sia di inottemperanza ad un obbligo di servizio, con il conseguente avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, che di esclusione dal sistema di incentivi e penalità per i recuperi di sicurezza legati alle Dispersioni segnalate da terzi.

Tale duplice eventualità potrebbe essere evitata prevedendo un opportuno periodo transitorio, valevole per tutti gli esercenti che fossero in ritardo

nell'adeguamento delle funzionalità del centralino di Pronto intervento, della durata di un trimestre (dal 1/01/2009 al 31/03/2009) eventualmente estendibile di un ulteriore trimestre (dal 1/04/2009 al 30/06/2009), previa richiesta motivata all'Autorità.

L'esercente parteciperebbe comunque al meccanismo di incentivi e penalità seppur senza considerare i valori registrati nel periodo transitorio. Ai fini del calcolo del livello effettivo dell'indicatore DT_{CONV} per il primo anno di applicazione, stante l'impossibilità di dimostrare la veridicità delle registrazioni/dichiarazioni circa le dispersioni segnalate da terzi (in mancanza della piena operatività della registrazione vocale delle chiamate per Pronto intervento), dovrebbero essere escluse tutte le Dispersioni su segnalazione di terzi afferenti il periodo transitorio. Tali valori potrebbero essere ricostruiti proiettando i valori dell'indicatore relativo ai trimestri a regime nel/i trimestre/i transitorio/i, eventualmente prevedendo una sorta di penalità che potrebbe sostanzarsi in una maggiorazione dei valori assunti dall'indicatore DT_{CONV} ricostruiti per il periodo transitorio.

L'adesione al primo trimestre transitorio, avvenendo in ragione del mancato adeguamento entro il 1° gennaio 2009 delle funzionalità richieste per il centralino di Pronto intervento, dovrebbe essere comunicata dall'esercente all'Autorità entro il 31 dicembre 2008.

Gli esercenti che non avessero adeguato le funzionalità del Pronto intervento entro la fine del primo trimestre potrebbero richiedere, facendo istanza motivata all'Autorità, il prolungamento del periodo transitorio per un ulteriore trimestre. Per disincentivare ulteriormente tale eventualità potrebbe essere prevista una maggiorazione dei valori assunti dall'indicatore DT_{CONV} (ricostruiti per il periodo transitorio) in misura doppia rispetto alla penalità prevista per il primo trimestre.

Quanto prospettato in termini di **tempo di risposta** del Centralino di Pronto Intervento posto a 60 secondi non è realistico in quanto, stante la contestuale imposizione dell'obbligo di registrazione vocale delle chiamate, è necessario anteporre alla risposta dell'operatore un messaggio preregistrato che informi il chiamante che la successiva conversazione sarà registrata; inoltre è buona norma inserire in detto messaggio preregistrato informazioni del tipo di quelle sotto elencate che consentono una più efficace gestione del servizio:

- Nome del distributore
- Che il numero telefonico composto è destinato unicamente a chiamate di pronto intervento gas (al fine di dissuadere a priori dall'impegnare

l'operatore i chiamanti per informazioni commerciali o comunque non attinenti il Pronto Intervento Gas)

- Informazione al chiamante che la conversazione sarà registrata
- Codifica dell'operatore con cui si è collegati

Pertanto si propone di prevedere che l'obbligo di risposta entro 60 secondi sia al netto del suddetto messaggio preregistrato, la cui durata non potrà comunque eccedere i 60 secondi. In questo caso la misura del tempo effettivo di risposta sarebbe misurata decurtando dal tempo complessivo di risposta la durata del messaggio preregistrato.

In secondo luogo appare ininfluente la modifica, rispetto a quanto proposto in sede di prima consultazione, relativa all'obbligo di **presidio 24 ore su 24 del centralino di pronto** intervento da parte di personale qualificato, in quanto tale soluzione appare l'unica esperibile per soddisfare l'obbligo di servizio relativo al tempo di risposta entro 60 secondi da parte di personale qualificato in grado di impartire le prime disposizioni indispensabili per scongiurare un incidente del gas.

Spunto di consultazione Q. 14: Livello generale ed obblighi di servizio per pronto intervento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello generale e di obblighi di servizio per pronto intervento? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 15: Sostituzione o risanamento delle condotte con giunti canapa e piombo

Condividete la proposta in materia di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo? Se no, per quali motivi?

Sulle proposte in tema di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo si rimanda a quanto espresso dalla scrivente Società nella risposta al primo documento di consultazione.

Spunto di consultazione Q. 16: Registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale

Condividete la proposta in materia di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q. 17: Obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente

Condividete la proposta in materia di obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente? Se no, per quali motivi?

I tempi proposti (specie per i primi passi) non sono congrui con la normale pianificazione degli interventi. In particolare il vincolo di risanare/sostituire il 30% della rete BP in acciaio non protetto entro il 31/12/2010 è di fatto inattuabile per i tempi necessari a definire gli interventi più adatti ed efficaci (in funzione dell'effettivo stato delle condotte, della loro consistenza in termini di lunghezza, della tipologia di rivestimento presente e della presenza di giunti dielettrici ove necessario) in contesti non sempre completamente noti (per esempio Comuni acquisiti recentemente e/o con cartografie non dettagliate per la parte allacciamenti) e comunque tenendo conto dei tempi occorrenti per l'ottenimento dei necessari permessi comunali etc.

Si propone di mantenere i vincoli generali proposti (AP/MP entro il 2011 e BP entro il 2015), scandendo gli adempimenti per le condotte BP con obblighi

intermedi progressivamente crescenti (10% BP entro il 2010, 50% BP entro il 2013, 100% entro il 2015).

Spunto di consultazione Q. 18: Periodi di avviamento e di subentro

Condividete le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro ai soli fini della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi? Condividete gli ulteriori obblighi di comunicazione? Se no, perché?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 19: Obiettivo di regolazione D: esecuzione di lavori semplici

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di esecuzione di lavori semplici? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 20: Gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale? Se no, per quali motivi?

Si condividono.

Spunto di consultazione Q. 21: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale? Se no, per quali motivi?

All'art. 43.10 lettera e) dell'articolo proposto si fa riferimento alle richieste di verifica del gruppo di misura *"ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica"* tale previsione è in palese contrasto con quanto previsto nelle lettere precedenti a), b), c), d) in cui si fa riferimento esclusivamente a contatori con calibro G6. Si richiede pertanto di modificare l'articolo in coerenza con i punti a), b), c), d) nel seguente modo:

*"ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 **e relative a gruppi di misura fino al G6** ~~per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica~~"*

Spunto di consultazione Q. 22: Richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di richieste di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura? Se no, per quali motivi?

Si condivide la proposta di definire in sede di preventivo la pressione di fornitura nei soli casi di clienti finali che richiedano pressioni di fornitura in media o alta pressione.

In proposito si segnala che l'art. 36.8 della bozza di delibera parla impropriamente di clienti allacciati o da allacciare a reti AP/MP, invece che di clienti che richiedano fornitura in AP/MP.

Spunto di consultazione Q. 23: Allineamento del settore del gas al settore elettrico

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico? Se no, per quali motivi?

In relazione alla prospettata riforma del trattamento delle tempistiche relative alle prestazioni che necessitano di un appuntamento concordato tra cliente finale ed esercente, in caso di mancata presenza del cliente finale all'appuntamento stesso (paragrafo 10.29), la scrivente Società non condivide le considerazioni dell'Autorità circa la natura disincentivante, i comportamenti non virtuosi del cliente finale, della sospensione delle tempistiche.

Al contrario si ritiene che oltre a non costituire un disincentivo rappresenti una penalizzazione dell'esercente.

La normativa attualmente in vigore (T.I. della Qualità ex Delibera 168/04), peraltro reiterata nell'articolato proposto, prevede che al verificarsi delle fattispecie in oggetto, l'esercente ai sensi del comma 52.1 lettera b), non eroghi alcun indennizzo automatico in quanto il mancato rispetto dello standard specifico è imputabile a cause non dipendenti dall'esercente stesso.

Una proposta alternativa realmente disincentivante dovrebbe prevedere, in combinato disposto con quanto previsto al comma 48.11, la corresponsione da parte del richiedente di una penalità in misura non inferiore al costo sostenuto dall'esercente per inviare un proprio operativo sul luogo dell'appuntamento.

In relazione alla prospettata convergenza della regolazione della qualità commerciale tra i due settori energetici si ribadiscono le valutazioni positive già espresse dalla scrivente in risposta al primo documento di consultazione.

Spunto di consultazione Q. 24: Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di atti autorizzativi e di anticipazione degli appuntamenti? Se no, per quali motivi?

Si condividono.